



CONVENZIONE

TRA

REGIONE DEL VENETO E AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA"

Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ (di seguito, "**Regione**");

E

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 14, codice fiscale n. 92281270287 e p. iva 05026970284, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Agenzia ai sensi di _____ (di seguito, "**Agenzia Veneto Agricoltura**");

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 28 luglio 2021, ha provveduto all'adozione della Carta Ittica Regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998 ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009;
- b) La predisposizione della Carta Ittica Regionale è stata preceduta da analisi e monitoraggi di dettaglio di tutto il reticolo idrografico della Regione del Veneto, con l'eccezione delle aree strategiche del Fiume Po e del Lago di Garda per le quali, con motivazioni diverse, gli approfondimenti di natura tecnica e gestionale sono stati demandati a successivi provvedimenti;
- c) Per le acque del Lago di Garda l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, prevede una specifica disciplina con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento;
- d) Per le acque del Fiume Po, per le quali la Giunta Regionale, con deliberazione n. 294 del 14 marzo 2017, ha ratificato il Protocollo d'intesa "per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po" sottoscritto in data 25 febbraio 2016 tra Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte e Autorità di Bacino del fiume Po, con il quale i soggetti firmatari si sono impegnati a cooperare per promuovere una gestione sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale, economico ed unitaria della pesca sportiva/professionale nonché a tutelare il patrimonio ittico nel Bacino del fiume Po e a redigere



uno specifico programma di azioni coordinate tese al contrasto del bracconaggio ittico;

e) Per quanto riguarda l'area del Fiume Po, con D.G.R. n. 920 del 26 giugno 2018 è stato approvato "Protocollo d'intesa triennale per il controllo della pesca illegale nel Bacino del Fiume Po tra Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Autorità di Bacino del fiume Po e le Prefetture di Torino, Milano, Bologna e Venezia";

f) Vi è l'esigenza di sviluppare una serie di interventi, che abbiano per oggetto le aree citate ai punti precedenti, finalizzati in particolare a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po;

g) Si rende quindi indispensabile una sinergica collaborazione al fine di porre in essere tutte le azioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati.

TENUTO CONTO CHE

h) la Regione del Veneto tutela e salvaguardia la risorsa idrica, la fauna ittica e con particolare riferimento agli ecosistemi acquatici, promuove l'incremento della produttività naturale, il riequilibrio biologico e il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, nonché la buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale;

i) l'Agenzia Veneto Agricoltura, ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, ha tra i compiti istituzionali attribuiti dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 lo svolgimento di determinate funzioni tra cui la ricerca applicata e la sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione i soggetti sottoscrittori manifestano la volontà di programmare e realizzare specifici interventi finalizzati in particolare a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della



fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po.

2. Le attività di cui al comma 1 verranno realizzate nelle aree del Fiume Po e del Lago di Garda ricomprese entro i confini amministrativi della Regione del Veneto.

Articolo 3 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata fino ad un ulteriore periodo di un anno mediante scambio di comunicazione tra le Parti con le modalità indicate al comma 3, dell'articolo 14.

Articolo 4 - Impegni dei soggetti sottoscrittori della Convenzione

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11.
2. L'Agenzia Veneto Agricoltura si impegna a svolgere gli interventi attuativi della presente Convenzione, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva.

Articolo 5 - Interventi attuativi

1. Gli interventi attuativi oggetto della presente Convenzione sono i seguenti:
 - Predisposizione di un piano di monitoraggio della fauna ittica del Fiume Po e sua attuazione per l'annualità 2022;
 - Predisposizione di un piano di monitoraggio della fauna ittica del Lago di Garda e sua attuazione per l'annualità 2022;
 - Realizzazione o adeguamento di una infrastruttura di accesso sul Fiume Po in grado di garantire la funzionalità per le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio, di monitoraggio tecnico scientifico e della tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, nonché di contrasto alla diffusione delle specie alloctone;
 - Realizzazione o adeguamento di una infrastruttura di accesso sul Lago di Garda in grado di garantire la funzionalità per le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio, di monitoraggio tecnico scientifico e della tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, nonché di contrasto alla diffusione delle specie alloctone.

Articolo 6 - Proprietà ed utilizzo dei risultati

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.



2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

Articolo 7 - Recesso

1. E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto alle altre Parti a mezzo PEC.
2. Nei casi di cui al comma 1, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora una delle Parti non adempia agli impegni individuati nella presente Convenzione, le altre Parti, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, hanno la facoltà di risolvere la presente Convenzione comunicando per iscritto, a mezzo PEC, la volontà di avvalersi della presente clausola.

Articolo 9 - Trattamento dei dati e riservatezza

1. Le Parti si impegnano ad assicurare lo scambio di dati e informazioni necessarie ad adempiere alla presente Convenzione e ad offrire la propria collaborazione e supporto in tutte le attività ed azioni finalizzate a rendere più celeri ed efficaci le attività di contrasto ai fenomeni del bracconaggio nonché al monitoraggio tecnico scientifico e alla tutela della fauna ittica autoctona d'acqua dolce, ed al contempo di contrasto alla diffusione delle specie alloctone, propedeutici alla programmazione regionale di salvaguardia della biodiversità ittica del Lago di Garda e del Fiume Po, anche favorendo il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
2. Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione sono considerati e trattati come informazioni riservate nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.
4. Ciascuna parte adotta tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 non si applicano alle notizie, informazioni, documentazioni:
 - a) che siano già conosciute dal destinatario delle informazioni prima della loro comunicazione;



- b) che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del destinatario delle informazioni;
- c) che siano ottenute dal destinatario delle informazioni per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno diritto di disporne;
- d) che il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni riservate in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario fornisce tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alle controparti.

Articolo 10 - Responsabilità delle Parti

1. Le Parti sono esonerate da ogni responsabilità per danni ad esse non imputabili, infortuni o altro dovesse accadere al personale e ai beni delle altre Parti coinvolte nell'esecuzione delle attività.

Articolo 11 - Oneri finanziari

1. Per la realizzazione di quanto disposto dalla presente Convenzione, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna a rendere disponibili risorse economiche per una somma complessiva di euro 100.000,00.
2. L'Agenzia Veneto Agricoltura assume gli impegni di cui al comma 2 dell'articolo 4 con la possibilità di richiedere un eventuale rimborso dei costi sostenuti per le attività esercitate nei limiti delle risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 12 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, in relazione agli aspetti non disciplinati dalla presente Convenzione, sono regolati dalla legge italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente atto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2, ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Venezia.

Articolo 13 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo



2005, n. 82.

2. Salvo quanto previsto diversamente nella presente Convenzione, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerenti all'esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi:

- per la Regione del Veneto:
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it ;
- per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura":
PEC: avispa@pecveneto.it ;

3. Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere approvata con il consenso scritto di tutte le Parti.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stato negoziato e discusso in ogni sua singola pattuizione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Luogo e data

Per la Regione del Veneto

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"

